Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1885 DEL 12/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "UNITELMA SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che a seguito della richiesta da parte di una studentessa iscritta al master di I livello in "Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie" dell'Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza" di poter svolgere il tirocinio previsto dal corrispondente piano di studio presso questa azienda, sono intercorse successive intese tra i competenti uffici del citato Ateneo e di questa ASST per definire il testo dell'accordo individuale da sottoscrivere al fine di consentire alla suddetta studentessa, dipendente di questa azienda, di frequentare le strutture aziendali per lo svolgimento del tirocinio curriculare;

Richiamati:

- l'art. 18, comma 1, lett. a) della l. 24 giugno 1997 n. 196 ai sensi del quale le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- il DM 25 marzo 1998 n. 142 a oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini di formazione e di orientamento";
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, di approvazione dei nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il decreto attuativo del 7 maggio 2018 n. 6286, della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia;

Preso atto che la SC Direzione aziendale professioni sanitarie e sociali ha confermato la volontà di garantire alla studentessa la possibilità di svolgere il tirocinio curriculare presso questa azienda a completamento della sua formazione accademica;

Verificato di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza" per disciplinare lo svolgimento del suddetto tirocinio curriculare;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza" la convenzione per l'attivazione del tirocinio curriculare della studentessa, dipendente di questa azienda, iscritta al master di I livello in "Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie", nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all.A);
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE

(AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7763 del 7/01/2018 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

Tra

l'Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza", con sede in Roma, Viale Regina Elena, codice fiscale 08134851008, nella persona del prof. Bruno Botta, in qualità di rettore, di seguito denominata "Università"

e

l'ASST "Papa Giovanni XXIII", con sede in Bergamo, Piazza OMS n. 1, codice fiscale 04114370168, nella persona del dott. Francesco Locati, in qualità di direttore generale, di seguito denominata "ASST"

premesso che:

- la l. 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il DM 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/7763 del 7 gennaio 2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile attivare tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti dal piano di studi, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:
  a) promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
  b) a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
  c) svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini curricolari";
  d) attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Università, istituita con DM 20 aprile 2006, è interessata ad attivare un tirocinio di formazione e orientamento a beneficio della studentessa universitaria Federica Breno, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizione del tirocinio

L'ASST, su proposta dell'Università, verificata la disponibilità della sede e il numero di studenti già ammessi alla frequenza delle strutture aziendali per la stessa finalità, si impegna ad accogliere la tirocinante Federica Breno in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominata "tirocinante", per lo svolgimento del tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e la tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa convenzione e nel progetto formativo individuale.

Art. 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dalla tirocinante.

Le parti si obbligano a garantire alla tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 e, in particolare, la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Art. 3 – Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor dell'Università e dal tutor dell'ASST, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione all'altra parte.

Il tutor didattico organizzativo è designato dall'Università, come stabilito dagli indirizzi regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, tirocinante e ASST.

Il tutor aziendale è designato dall'ASST come stabilito dagli indirizzi regionali; svolge funzioni di affiancamento della tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con l'Università.

In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del progetto formativo individuale.

Art. 4 – Diritti e obblighi della tirocinante

Le parti concordano che la tirocinante:

- durante lo svolgimento del tirocinio è tenuta a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.

Art. 5 Garanzie assicurative

La tirocinante è assicurata:

- presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da parte dell'Università;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dalla tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa dell'ASST e rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio la tirocinante, fermo restando la segnalazione al tutor dell'ASST, si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università la quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dall'Università.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008, la tirocinante, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere intesa come "lavoratrice", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:

- sono responsabili - l'Università per la "Formazione generale" e l'ASST per la "Formazione specifica" - della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 59/CSR del 17.4.2025;
- l'ASST è responsabile della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
- gli obblighi di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 "Informazione ai lavoratori" sono a carico dell'ASST.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente convenzione.

L'Università e la tirocinante si impegnano inoltre a salvaguardare la riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza durante il periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso

L'attività formativa ha durata dal 18 novembre 2026 al 20 agosto 2027.

L'attività avrà inizio, comunque, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

La convenzione potrà essere prorogata mediante scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

Come stabilito dagli indirizzi regionali ciascuna delle parti potrà recedere nel caso in cui:

- il comportamento della tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- l'ASST non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa della tirocinante.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte tramite PEC e alla tirocinante tramite PEC o raccomandata e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Università/ASST.

Art. 9 – Registrazione e spese

La presente convenzione è redatta in unico originale e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 del a spese della parte che chiederà la registrazione.

La convenzione è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 ed è assolta in modo virtuale dall'Università.

Art. 10 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto.

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Bergamo.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa, l'Università e l'ASST dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla deliberazione di Giunta regionale lombarda n. X/7763 del 7 gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università degli studi di Roma
"Unitelma sapienza"
Il rettore
prof. Bruno Botta

ASST Papa Giovanni XXIII
Il direttore generale
dott. Francesco Locati

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da dr.ssa Sonia Capitanio (tel. 035 267 4109)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1905/2026**)**

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "UNITELMA SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 05/11/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1905/2026
ad oggetto:
CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "UNITELMA SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO CURRICULARE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
